

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Approvazione del "Protocollo operativo per il riconoscimento di fondi naturali" (fascicolo 118D10S158).

Il giorno **10 Settembre 2010** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO**

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**

**TIZIANO MELLARINI**

**FRANCO PANIZZA**

**UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI**

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, reca la disciplina concernente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. In materia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 29 agosto 2008, successivamente modificata con deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, è stata formulata una serie di linee guida e di indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, al fine di assicurare un'agevole e corretta applicazione del citato art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. Una delle operazioni previste dalle deliberazioni della Giunta provinciale è la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo, mediante l'effettuazione di analisi chimiche.

Questo obbligo ha portato, nel giro di pochi mesi, all'individuazione sul territorio provinciale di numerosi casi di superamento dei valori limite di legge per diversi metalli e non metalli attribuibili a fenomeni di origine naturale.

Per questi motivi, al fine di escludere la necessità di attivare inutilmente le procedure previste dall'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, permettendo l'applicazione dell'art. 186, la Giunta Provinciale, in ragione delle caratteristiche geologiche di parte del proprio territorio, caratterizzato da diffuse mineralizzazioni, ha adottato deliberazione n. 1666 di data 3 luglio 2009, con la quale sono state individuate alcune "macro-aree" all'interno delle quali, anche in assenza di evidenze analitiche, è riconosciuta la presenza di determinati analiti, in ragione di fenomeni di origine naturale.

All'interno di quest'ultima deliberazione, in virtù dell'approccio di redazione adottato, basato su evidenze di natura geologica, geomorfologia e storica, ma non analitiche, si ravvisava la necessità di prevedere successive modifiche, correzioni e integrazioni della perimetrazione così determinata in funzione di approfondimenti analitici, geologici e storici.

A seguito della citata deliberazione, all'interno della perimetrazione delle c.d. "macro-aree", la movimentazione delle terre e rocce da scavo, fra un sito di produzione ed un sito di destino, può avvenire alla condizione che i relativi valori di concentrazione rientrino nell'intervallo di variabilità pari al 20 %, relativamente all'elemento la cui presenza oltre le concentrazioni soglia di contaminazione definite dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del titolo V del d.lgs. n. 152/2006 sia ricondotta a fenomeni di origine naturale.

In questo quadro, alcune Amministrazioni comunali, il cui territorio ricade parzialmente o interamente all'interno delle c.d. "macro-aree", hanno ritenuto opportuno promuovere studi. Disporre, infatti, di un valore numerico di riferimento, oltre a completare, con evidenze analitiche, lo studio preliminare che ha condotto alla definizione delle macro-aree, permetterà, qualora i livelli di concentrazione determinati analiticamente nel sito di produzione siano inferiori a tale valore, di effettuare la movimentazione delle terre e rocce da scavo fra un sito di produzione ed uno di destino, senza dover effettuare le determinazioni analitiche nel sito di destino.

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 3119 di data 22 dicembre 2009, ha riconosciuto ammissibili a finanziamento e quindi ha finanziato gli studi finalizzati alla definizione di un valore di concentrazione indicativa del livello di fondo naturale promossi dalle Amministrazioni comunali.

La ricerca ed il riconoscimento di un valore di concentrazione in una determinata area da adottare quale riferimento per la valutazione dei fenomeni di origine naturale è un processo complesso che necessariamente coinvolge più discipline e richiede un approccio metodologico specifico e codificato. Consapevole di questa complessità l'allora Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), nel giugno 2006, ha emanato il "Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti d'interesse nazionale".

Con il precipuo scopo di stabilire le procedure tecniche e l'iter amministrativo che il proponente e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente devono seguire per addivenire al riconoscimento di un fondo naturale, la stessa Agenzia ha predisposto un "Protocollo operativo per il riconoscimento di fondi naturali", che è stato condiviso e concordato sia con il Servizio Geologico, sia con il Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e gestione dei rifiuti della Provincia. Il Protocollo stabilisce le modalità con cui devono essere condotti gli studi e le metodologie da adottare nelle diverse indagini in campo ed in laboratorio e definisce la documentazione che deve essere prodotta e presentata agli enti ai fini della validazione ed approvazione.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 63 bis, comma 2, lettera a), e 102 quater, comma 1, del decreto Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela

*dell'ambiente dagli inquinamenti*";

- visto l'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- visto l'art. 240, comma 1, lettera b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- viste le proprie deliberazioni n. 2173 del 29 agosto 2008, n. 1227 del 22 maggio 2009, n. 1666 del 3 luglio 2009 e n. 3119 del 22 dicembre 2009;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – il testo del “Protocollo operativo per il riconoscimento di fondi naturali”, contenuto nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige;
3. di stabilire che le indicazioni derivanti dal Protocollo di cui al punto 1) trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture provinciali e agli enti locali interessati.

FS

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2010-D328-00105